



COMUNE DI VICENZA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'AREA DELLE ELEVATE

QUALIFICAZIONI E IL CONFERIMENTO DEI RELATIVI INCARICHI

**Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 29 gennaio 2024, modificato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 10/12/2025**

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento contiene la disciplina dei criteri per il conferimento degli incarichi, della graduazione della retribuzione di posizione e dei criteri per l'attribuzione della retribuzione di risultato per gli incaricati di Elevata Qualificazione, ai sensi degli artt. 16 e seguenti del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 e dell'art. 17 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Per "Elevata Qualificazione" si intende un incarico "di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale" individuato presso un settore o unità istituito all'interno della Struttura Organizzativa del Comune di Vicenza, che prevede lo svolgimento di una delle tipologie di funzioni/attività, di seguito elencate:

a) direzione di un servizio o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate/o da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa" (detta E.Q. di Struttura);

b) svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum" (detta E.Q. di Alta Professionalità).

3. Gli incarichi di Elevata Qualificazione possono essere assegnati esclusivamente al personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, mediante un incarico a termine conferito sulla base della procedura e i criteri definiti all'art. 4 del presente Regolamento

4. La Giunta individua i servizi oggetto di assegnazione di incarichi di Elevate Qualificazioni e il budget complessivo da destinare delle elevate qualificazioni fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 4 lett. u) del CCNL 2019-2021

Art. 2

Competenze del titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione

1. I titolari degli incarichi di elevata qualificazione di cui all'art. 1 comma 2, lett. a) anche sulla base di specifici obiettivi loro assegnati secondo il sistema di programmazione dell'Ente, assicurano il funzionamento delle attività loro affidate, sotto la direzione del proprio Dirigente.

2. In particolare:

- collaborano con il Dirigente alla programmazione e alla gestione delle attività e delle risorse;

- supportano l'azione del Dirigente nell'individuazione delle linee organizzative e strategiche della struttura;

- favoriscono il coinvolgimento e lo sviluppo dei collaboratori;

- formulano la proposta di valutazione del proprio personale, fatta salva la valutazione finale di competenza esclusiva del Dirigente;

- sono responsabili dei procedimenti di competenza della struttura di appartenenza, fatta salva la possibilità del Dirigente di mantenere in capo a sé stesso o di attribuire ad altri dipendenti con delega espressa la responsabilità di singoli procedimenti amministrativi.

3. Per specifiche e comprovate ragioni di servizio, anche in relazione al grado di complessità, differenziazione ed ampiezza delle competenze facenti capo alla posizione dirigenziale, il dirigente può delegare, con atto scritto e motivato, l'esercizio di alcune funzioni ai titolari di elevata qualificazione.

4. Rimangono comunque di competenza esclusiva del Dirigente:

- a) la proposta agli organi di direzione politica di atti di programmazione e/o di pianificazione e di regolamentazione;
- b) l'espressione del parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione di Giunta o di Consiglio;
- c) le attività e le competenze relative alla negoziazione con il vertice politico e amministrativo dell'Ente degli obiettivi da inserire negli atti di programmazione;
- d) la verifica dell'efficace perseguitamento degli obiettivi di cui al punto precedente;
- e) la richiesta agli organi competenti di interventi di modifiche dei bilanci, nonché dei documenti di programmazione;
- f) l'adozione di provvedimenti disciplinari, nei limiti della vigente normativa;
- g) l'emanazione delle ordinanze dirigenziali;
- h) l'adozione di provvedimenti finali comportanti un accertamento di entrata o un impegno di spesa;
- i) la valutazione del personale;
- j) la richiesta di assegnazione di personale al fine dell'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni e la ricognizione annuale del personale in soprannumero o in eccedenza;
- k) le proposte di modifica della microstruttura;
- l) l'attribuzione della responsabilità di procedimento;
- m) la funzione di indirizzo, monitoraggio, controllo delle attività svolte dalle posizioni di elevata qualificazione;
- n) la sottoscrizione di contratti e convenzioni;
- o) l'esercizio - in materia di conclusione dei procedimenti amministrativi - di poteri sostitutivi in caso di assenza o inerzia della posizione di elevata qualificazione responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis, della Legge n. 241/1990.

Art. 3

Requisiti per il conferimento degli incarichi

1. L'incarico di Elevata Qualificazione può essere conferito al personale dipendente a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero al personale della medesima Area a tempo indeterminato e parziale che abbia presentato contestualmente alla candidatura all'incarico domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) insussistenza di casi di inconferibilità di incarichi ai sensi delle vigenti norme;
- 2) aver ottenuto, negli ultimi due anni, valutazioni delle prestazioni almeno pari a 70/100 o equivalente; sulla base dell'attuale sistema di valutazione o di quello dell'ente di provenienza;
- 3) Non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nell'ultimo biennio.

2. Si prescinde dal requisito di cui al punto 2 nel caso di dipendente che non abbia maturato due anni di servizio presso la pubblica amministrazione.

3. Nel caso di conferimento di incarico di Elevata Qualificazione a personale dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione che all'atto della candidatura abbia presentato domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo indeterminato e parziale a tempo pieno, si applica l'art. 8, comma 2 del vigente Regolamento del Rapporto di lavoro a tempo parziale e si deroga in ordine alla fruizione delle ferie residue alla previsione dell'art. 10 del medesimo Regolamento.

Art. 4

Procedura per il conferimento degli incarichi e rotazione

1. Il conferimento degli incarichi di E.Q. è preceduto da un avviso esplorativo finalizzato ad acquisire le candidature e i *curricula* dei dipendenti interessati, da pubblicare sul sito intranet dell'Ente per almeno dieci giorni lavorativi e da inviare via e-mail a tutti i dipendenti appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. Tale avviso in caso di modifica della struttura organizzativa complessiva dell'Ente, laddove non siano stati ancora conferiti i nuovi incarichi dirigenziali, è di competenza del Direttore Generale. Negli altri casi vi provvede il dirigente del settore competente.

2. Solo in sede di prima applicazione il termine di cui al comma precedente è ridotto a cinque giorni lavorativi.

3. Ciascun dipendente dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento potrà presentare la propria manifestazione di interesse per un massimo di cinque posizioni indicando l'ordine di preferenza.

4. I dipendenti interessati presentano la candidatura, allegando il c.v., al dirigente del settore competente. Tale dirigente valuta i c.v. dei candidati ed effettua colloqui integrativi dei candidati ritenuti idonei. Gli elementi di cui dovrà tenere conto sono:

- titoli di studio e/o specializzazioni ed altri titoli attinenti (lauree, lauree specialistiche, master universitari, dottorati di ricerca) e formazione culturale specifica;
- esperienze lavorative maturate nel Comune di Vicenza o in altri enti pubblici e privati;
- responsabilità ricoperte, progetti seguiti e risultati raggiunti;
- professionalità acquisite nello svolgimento di attività rilevanti agli effetti dell'incarico da conferire;
- attitudine ad assumere le responsabilità connesse alle funzioni da svolgere.

5. Ai sensi del comma 2 dell'art 18 CCNL 2019-21 il dirigente del settore di riferimento, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti di accesso di cui all'art. 3, e alla ponderazione e valutazione degli elementi di cui al precedente comma.

6. L'incarico di Elevata Qualificazione è conferito dal dirigente del settore di riferimento, per la durata minima di un anno e massima di tre anni, sulla base dei criteri definiti dal presente regolamento, con atto scritto e motivato. Nel termine massimo di tre anni sono ricomprese anche eventuali proroghe. A tutti i partecipanti verrà comunicato con atto formale l'esito della selezione.

7. Nel caso in cui l'avviso sia andato deserto o nel caso in cui sia verificata l'assenza, tra le candidature pervenute, dei requisiti previsti, delle attitudini e delle competenze richieste per la posizione da attribuire, il dirigente del settore interessato può conferire l'incarico di Elevata Qualificazione ad un dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione assegnato al proprio settore e in possesso

di detti requisiti e competenze e, se non assegnato al proprio settore, acquisito preventivamente il parere favorevole del Direttore Generale.

8. Nel caso in cui il medesimo dipendente sia stato individuato come idoneo per due o più diversi incarichi di E.Q., la decisione di assegnazione finale è rimessa al Direttore Generale, valutata l'indicazione di preferenza di cui al precedente comma 3, non vincolante, e sentiti i Direttori interessati.

9. Nell'assegnazione degli incarichi il dirigente deve tener conto di quanto previsto nel PIAO del Comune di Vicenza sotto sezione Prevenzione Corruzione in materia di rotazione degli incarichi e darne atto nel provvedimento di conferimento. L'amministrazione promuove quale strumento di crescita e valorizzazione professionale la rotazione degli incarichi.

10. Il dipendente incaricato di Elevata Qualificazione in aree o procedimenti esposti a rischio corruzione favorisce il passaggio delle competenze e agevola la rotazione dell'incarico, laddove previsto.

11. Qualora si renda necessaria l'assegnazione a struttura diversa da quella di appartenenza, il dipendente collabora affinché venga salvaguardata la continuità e la regolarità dell'attività amministrativa e la funzionalità degli uffici.

Art. 5

Revoca degli incarichi

1. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

2. Nel caso di riorganizzazione della macrostruttura, la Giunta Comunale verifica la compatibilità degli incarichi in essere con la nuova organizzazione e conferma le posizioni o individua le posizioni di incarichi che necessitano di integrazioni o modifiche di funzioni e le eventuali nuove istituzioni di incarichi.

La posizione di incarico di Elevata Qualificazione può essere soppressa in occasione di processi di riorganizzazione o, comunque, per esigenze organizzative riconducibili al venir meno delle motivazioni di necessità e/o opportunità di mantenimento della posizione stessa. La soppressione della posizione di incarico di Elevata Qualificazione comporta automaticamente la decadenza dell'incarico di responsabilità conferito.

Gli incarichi incompatibili sono revocati con decorrenza dall'attivazione della nuova organizzazione o dall'attivazione delle nuove posizioni.

3. L'Ente prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 1.

4. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato e il dipendente resta inquadrato nel profilo e nell'area di appartenenza.

Art. 6

Trattamento economico

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e da eventuali successive disposizioni normative e contrattuali in materia.

2. Alla retribuzione di risultato viene destinata una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.

3. Ai sensi dell'articolo 20 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, ai titolari di Elevata Qualificazione, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:

a) l'indennità di vigilanza prevista dall'articolo 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6 luglio 1995, ai sensi dell'articolo 35 del CCNL del 14 settembre 2000 come integrata dall'art. 99 (Incremento della indennità di vigilanza) del CCNL 16 novembre 2022;

b) i compensi ISTAT, ai sensi dell'articolo 70-ter, del CCNL del 21/5/2018;

c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del CCNL del 14 settembre 2000;

d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del CCNL del 14 settembre 2000, introdotto dall'articolo 16, comma 1, del CCNL del 5 ottobre 2001;

e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'articolo 40 del CCNL del 22 gennaio 2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;

f) i compensi di cui all'articolo 56-ter, del CCNL del 21/5/2018 (prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato), previsti per il personale dell'area della vigilanza;

g) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 36/2023;
- i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326/2003, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL del 9 maggio 2006;
- i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 145 del 30.12.2018;
- i compensi connessi agli effetti applicativi dell'articolo 12, comma 1, lett. b), del D.L. n. 437/1996, convertito nella legge n. 556/1996, in materia di spese del giudizio.
- i compensi per lo svolgimento di un servizio aggiuntivo, ai sensi dell'art. 43 della L. 449/1997.

Art. 7

Criteri di pesatura delle posizioni organizzative

1. Il presente Regolamento individua i criteri per la graduazione delle Elevate Qualificazioni ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione.

2. Nella individuazione dei criteri si tiene conto della rilevanza del ruolo assegnato alla posizione e dei connessi aspetti di complessità, autonomia, professionalità e deleghe di funzioni.

3. Il Comune, in caso di variazioni delle funzioni attribuite alle Elevate Qualificazioni ovvero di rilevanti modifiche agli altri elementi di valutazione considerati dal presente Regolamento, procede ad una nuova graduazione delle stesse.

4. La graduazione delle posizioni è effettuata dal dirigente, acquisito il parere preventivo del Direttore Generale ad eccezione delle unità di staff, utilizzando la metodologia di cui all'Allegato n. 1, ed è finalizzata a graduare le Elevate Qualificazioni sulla base della complessità organizzativa, tecnico – operativa, delle relazioni interne e esterne, della professionalità richiesta, del budget assegnato, delle deleghe attribuite e della strategicità in relazione agli obiettivi del servizio.

Il Direttore Generale coordina i dirigenti affinché garantiscano coerenza e uniformità nella gradazione e nella pesatura delle Elevate Qualificazioni.

5. Se, all'esito della pesatura effettuata, la somma complessiva delle retribuzioni di posizioni, risultante dall'applicazione delle misure previste per ogni singola fascia così come individuata nell'Allegato 1, dovesse eccedere il budget complessivo assegnato, l'importo della retribuzione di posizione per ciascuna fascia verrà proporzionalmente ridotto. Qualora, dopo la suddetta riduzione l'importo della retribuzione di posizione spettante a una o più fasce dovesse risultare inferiore al minimo di € 5.000,00, l'importo della retribuzione di posizione verrà applicato nella misura minima di € 5.000,00 riducendo proporzionalmente l'importo delle altre fasce al fine di rimanere all'interno del budget assegnato.

6. La graduazione determina la relativa retribuzione di posizione su base annua da corrispondersi per tredici mensilità.

7. Il Direttore Generale, sentito il Nucleo di Valutazione, predisponde la proposta definitiva di pesatura delle Elevate Qualificazioni, da sottoporre alla Giunta per l'approvazione.

Art. 8

Retribuzione di risultato

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi sono soggetti a valutazione annuale.

2. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato, i cui criteri generali di determinazione sono previsti nell'ambito della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, let. v), del CCNL 2019-2021

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del CCNL 2019-2021, i criteri specifici per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 2, sono stabiliti in apposita disciplina che accede al regolamento generale sul ciclo di valutazione della performance.

4. La valutazione del personale incaricato di Elevata Qualificazione è adottata dal dirigente del settore di riferimento.

Art. 9

Incarichi ad interim

1. Al lavoratore già titolare di incarico di E.Q., cui sia conferito un incarico ad interim relativo ad altro incarico di E.Q., è attribuito, per la durata dello stesso e a titolo di retribuzione di risultato, un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione

prevista per l'incarico di E.Q. oggetto dell'incarico ad interim. La percentuale è definita dal dirigente che conferisce l'incarico ad interim, nell'ambito dello stesso.

2. Nella definizione della percentuale di cui al comma 1, si tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

Art.10

Decorrenza

1. Il presente regolamento e le eventuali modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, fatte salve le fattispecie già avviate alla predetta data che restano disciplinate dalla previgente disciplina regolamentare dell'ente.